

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I
CRITERI PER LE UTILIZZAZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/25, DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

SOMMARIO
PARTE PRIMA



Capo I Disposizioni generali

PARTE PRIMA

Capo I Disposizioni generali	
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata	Pag. 2
Capo II -Adeguamento organici e definizione disponibilità	
Art. 2 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità	Pag. 2
PARTE SECONDA	
Capo I - Norme comuni	
Art. 3 - Domande e documentazione	Pag. 3
Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede	Pag.3
PARTE TERZA - DOCENTI ED EDUCATORI	
Capo I - Docenti soprannumerari.	
Art. 5 - Utilizzazione del personale residente o dimorante nei comuni del "cratere sismico" nella regione Abruzzo	Pag. 4
Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità	Pag. 5
Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali - Utilizzazioni	Pag. 5
Art. 7 bis - 7 bis – Messa a disposizione dei docenti inutilizzati in esito alle operazioni	Pag. 5
Capo II - Particolari categorie di docenti	
Art. 8 -Insegnanti di Religione Cattolica	Pag. 5
Art. 9 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali	Pag. 6
Art. 10 - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici	Pag. 6
Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici	Pag.6
Capo III - Docenti titolari in altre province	
Art. 12 -Indicazioni per le operazioni di utilizzazione	Pag. 6
Art.13 - Scambio di posto per lo stesso insegnamento	Pag. 6
Capo IV - Docenti titolari di organico funzionale	
Art. 14 - Assegnazioni ai plessi/scuole o sedi associate dei docenti	Pag. 7
PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.	
Capo I - Utilizzazione del personale	
Art. 15 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa	Pag. 7
Capo II - Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amm.vi su posti di D.S.G.A.	
Art. 16- Posti disponibili	Pag. 8
Art. 17 - Criteri per la copertura dei posti	Pag. 9
Art. 18- Presentazione delle domande	Pag. 9
Art. 19 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A	Pag. 10
Art. 20 - Assegnazione del personale alle sedi associate e plessi	Pag. 10
PARTE QUINTA - NORMA FINALE	
Art. 21 - Pubblicazione contratto - Norma di rinvio	Pag.10

1

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di luglio, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale,

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.- C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, S.N.A.L.S. CONF.SAL e FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ANIEF, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

PREMESSO CHE

in attesa della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, l'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca, in data 27 giugno 2024, hanno sottoscritto l'ipotesi di intesa con la quale, per l'A.S. 2024/25, continuano ad essere applicate, con alcune precisazioni, le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico, per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente i criteri e le modalità per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. della regione Abruzzo.

PARTE PRIMA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto è valido per l'anno 2024/25, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2024/25, a completamento di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni sottoscritto in data 8 luglio 2020

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l'anno scolastico 2024/25.

CAPO II – ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE QUADRO DISPONIBILITÀ

Art. 2 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità

1. Ai sensi delle norme vigenti, si procederà all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto in applicazione dell'annuale Circolare Ministeriale sulla materia.

2. Le cattedre della scuola secondaria sono, di norma, confermate come costituite nell'organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, anche parziali rispetto all'orario di completamento, le predette cattedre possono essere ricostituite d'ufficio con le ore che si rendono comunque disponibili nella scuola di titolarità ovvero, a domanda dei docenti interessati, nel comune di titolarità o viciniori esprimibili, tenuto conto della continuità didattica e dei criteri previsti dal CCNI dell'8/07/2020; domanda da presentare entro e non oltre il 20 luglio 2024, con le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale ricostituzione è disposta dagli AA.TT.PP. prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale.

3. Ai soli fini dell'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e comunque nei limiti dell'esubero, su richiesta dei medesimi o d'ufficio, possono essere costituiti posti anche con contributi orari di classe di concorso diversa da quella di titolarità, appartenente allo stesso grado di scuola, residuati nella medesima classe di concorso dopo le operazioni di mobilità annuale. Il personale docente richiedente deve essere in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento o, in subordine, del prescritto titolo di studio. Comunque, vanno prioritariamente ricoperte le ore d'insegnamento effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità.

4. È consentita l'utilizzazione dei docenti su tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale predispone e fornisce alle OO.SS. regionali, e a quelle provinciali attraverso gli Ambiti Territoriali, il quadro complessivo delle disponibilità di posti/cattedre del personale docente, educativo ed ATA e tutti gli altri dati conoscitivi prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale. Le predette disponibilità saranno pubblicate a cura degli Ambiti Territoriali anche nei rispettivi siti web.

6. Nelle istituzioni scolastiche, qualora si renda disponibile, a qualsiasi titolo, una cattedra (o posto) interna e risulti contestualmente titolare o in servizio nella scuola un docente su cattedra (o posto) esterna, sarà resa disponibile per le operazioni di mobilità annuale la cattedra (o posto) esterna già assegnata al predetto docente. In tal caso, il Dirigente scolastico avrà cura di comunicare al rispettivo Ambito Territoriale la disponibilità della cattedra esterna nel senso sopra indicato.

7. Per l'insegnamento di Religione cattolica saranno pubblicate a cura dell'U.S.R. le disponibilità di posti comunicate dalle singole diocesi, residue dopo la conferma dei docenti a tempo indeterminato sui posti occupati nell'anno scolastico precedente a norma dell'art. 2, comma 11, del CCNI dell'8/7/2020 e dell'art. 8, comma 2, dell'O. M. n. 31 del 23 febbraio 2024.

PARTE SECONDA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 3 - Domande e documentazione

1. I termini e le modalità fissati per la presentazione delle domande sono quelli previsti dalla nota ministeriale prot. n. 101933 del 4 luglio 2024 per il personale docente, educativo ed ATA.

2. Le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini sul portale *Istanze On line* dal personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e in forma cartacea dal personale educativo, docente di Religione ed A.T.A.

3. Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria devono essere presentate agli Ambiti Territoriali competenti e potranno essere prese in considerazione se perverranno prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale dei rispettivi ordini e gradi di scuola.

4. I docenti in soprannumero o privi di sede di titolarità e quelli titolari su "Provincia" che non produrranno la domanda di utilizzazione, saranno utilizzati d'ufficio secondo le modalità previste dal CCNI 8 luglio 2020 sulla mobilità annuale.

Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede

1. Gli Ambiti Territoriali Provinciali disporranno l'assegnazione della sede di servizio sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura esclusivamente informatica per il personale docente e con procedura manuale per il restante personale, sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

2. Le cattedre e i posti che si rendano liberi durante le operazioni di mobilità annuale, relativi allo stesso grado di scuola, classe di concorso o profilo professionale, sono resi contestualmente disponibili ed utilizzati per le medesime operazioni di mobilità.

3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo il termine delle operazioni di utilizzazioni e/o di assegnazioni provvisorie, saranno rese utili esclusivamente per disporre, con procedura esclusivamente informatica, la sola utilizzazione per il rientro nella scuola/istituto di ex titolarità del personale perdente posto

dall' A.S. cui si effettuano le operazioni di mobilità o trasferito in quanto soprannumerario nei 9 anni scolastici precedenti, anche in caso di utilizzazione già disposta, con le operazioni effettuate, in scuola diversa da quella di ex titolarità. Ovviamente tale operazione è subordinata all'aver presentato, ogni anno dell'ottennio precedente, la domanda di trasferimento con l'indicazione della scuola di ex titolarità quale prima sede.

4. E' consentito, quindi, presentare la domanda di utilizzazione a coloro che sono ancora in possesso dei requisiti per il rientro nella scuola di precedente titolarità ai sensi del CCNI sulla mobilità annuale dell'8 luglio 2020 (rientro nell'ottennio successivo al trasferimento), ovvero a coloro che sono stati trasferiti dall' A.S. 2016/2017 e successivi.

Art. 5 - Utilizzazione del personale già in servizio in scuole dei "crateri sismici" o in località di attuale dimora della Regione Abruzzo

1. In applicazione dell'art. 3, comma 5, del CCNI dell'8/7/2020, il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24/8/2016, 30/10/2016 e 18/11/2017 individuati con Decreti del Commissario straordinario del Governo, nel caso di contrazione di posti/cattedre per diminuzione di classi nelle scuole medesime dovute ai predetti eventi sismici, per l'A.S. 2024/25 presta servizio nella scuola di titolarità o di servizio dell'A.S. 2023/24, ove funzionante, anche a disposizione, purché non ci siano posti o cattedre vacanti o disponibili nello stesso comune o ambito territoriale Distretto scolastico della stessa tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza. Tale operazione, per il personale docente, è inserita al posto 6 bis (posto di sostegno) e 25 bis (posto comune) della sequenza operativa prevista dall'ALLEGATO I al CCNI/2020, mentre per il personale ATA è inserita al posto 4bis dell'ALLEGATO 6 al CCNI/2020.

2. Il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, che al momento dell'evento sismico era residente in uno dei comuni del "cratere sismico" della regione Abruzzo, ma attualmente dimorante in comune diverso da quello di residenza, può essere utilizzato, a domanda, su posto disponibile in una scuola insistente nel territorio del Comune, della regione Abruzzo, di attuale dimora in presenza della inagibilità della propria abitazione. Tale operazione, per il personale docente è inserita al posto 8bis (posto di sostegno) e 26bis (posto comune) della sequenza operativa prevista dall'ALLEGATO I al CCNI/2020, mentre per il personale ATA è inserita al posto 9bis dell'ALLEGATO 6 al CCNI/2020.

3. Il personale di cui ai precedenti commi può presentare domanda esclusivamente informatica di utilizzazione entro i termini previsti al precedente art. 3.

4. Il personale utilizzato per gli AA.SS. 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 ai sensi del CCNI del 15/7/2009 conserva il diritto al punteggio per la continuità del servizio maturato in detti anni scolastici, nella scuola/istituto di titolarità dell'A.S. 2024/25, nell' ipotesi in cui non abbia ottenuto il trasferimento, a domanda, per gli anni scolastici dal 2010/11 al 2023/24.

PARTE TERZA-DOCENTI ED EDUCATORI

CAPO I - DOCENTI SOPRANNUMERARI

Art. 6 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità - Conferme docenti senza sede

1. Qualora nell'istituzione scolastica da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni, si determini, per qualunque causa dopo le operazioni di utilizzazione, ovvero entro il 20 settembre una disponibilità di cattedra o posto orario della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne abbia fatto richiesta ovvero d'ufficio, potrà essere utilizzato nella istituzione scolastica di precedente titolarità secondo i criteri indicati al precedente art. 4, commi 3 e 4.

2. In caso di concorrenza tra docenti soprannumerari che intendono essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità, l'utilizzazione spetta al docente ex titolare della scuola con maggior punteggio.

3. Il criterio di cui al precedente comma 2 opera anche per i docenti attualmente privi della sede di titolarità in caso di richiesta di utilizzazione nella scuola di precedente titolarità.

7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni

1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dagli Uffici Territoriali competenti e distinte per posto o classi di concorso. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla Tabella di valutazione "ALLEGATO 2" annessa al CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto l'8 luglio 2020, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio. Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia, lett. a), parte II, della Tabella, sarà aggiunto solo per il comune di ricongiungimento ai famigliari.

2. Poiché l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che *“avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territorialmente competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato”* è obbligatorio che le anzidette graduatorie rechino l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

3. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art.- 8, comma 1, punto IV e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *“uno dei fratelli o delle sorelle”*, art. 8, comma 1, punto IV lett. G e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. G; *“solo figlio/figlia”*, art. 8, comma 1, punto IV, lett. I e art. 18, comma 1, punto IV, lett. I; *“unico parente o affine entro il secondo grado”*, art. 8, comma 1, punto IV, lett. N e art. 18, comma 1, punto IV, lett. N), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazioni di gravità. Sono altresì inapplicabile, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

4. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti tutti i docenti titolari di organico dell'autonomia nella provincia, dichiarati soprannumerari sull'organico adeguato alla situazione di fatto dell'A.S. cui si riferiscono le operazioni, che chiedono di essere utilizzati in altra scuola/istituto, ovvero i docenti trasferiti quali soprannumerari nell'ottennio precedente. La suddetta graduatoria deve essere pubblicata sul sito web dei rispettivi Uffici Territoriali.

5. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano a ottenere l'utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.

6. In ciascuna graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e negli otto anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti rimasti senza sede di titolarità, i quali chiedano l'utilizzazione, anche nella scuola da cui sono stati trasferiti. I docenti, che non ottengono l'utilizzazione a domanda, saranno utilizzati d'ufficio secondo il punteggio riportato nelle rispettive graduatorie.

7. Specifiche, analoghe, graduatorie saranno compilate dai singoli Ambiti Territoriali Provinciali per i docenti senza sede di titolarità, secondo i criteri previsti al precedente comma 1.

7 bis – Messa a disposizione dei docenti inutilizzati in esito alle operazioni



5

Ferma restando le fasi delle utilizzazioni previste dalla contrattazione nazionale, dopo le relative operazioni, nel caso permangano ancora docenti soprannumerari da utilizzare, gli stessi verranno assegnati a cura dell'Ambito Territoriale competente, alle scuole che eventualmente avessero inoltrato richiesta o, in assenza di richieste, i docenti rimarranno a disposizione dell'istituzione Scolastica indicata per prima nella domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria. In assenza di domanda, l'interessato sarà assegnato d'ufficio alla sede dall'Ambito territoriale competente.

CAPO II - PARTICOLARI CATEGORIE DI DOCENTI

Art. 8 - Insegnanti di Religione Cattolica

1. Le utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica saranno disposte, a domanda, dall'U.S.R. a norma dell'art. 4 del CCNI dell'8/7/2020, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale nelle sedi indicate nel quadro delle disponibilità complessive esistenti nelle singole Diocesi, a seguito di intesa con le medesime Diocesi d'Abruzzo.
2. Gli insegnanti saranno confermati con priorità assoluta sui posti o cattedre occupati nell'anno scolastico precedente ai sensi dell'art. 1, comma 11, del CCNI/2020 e dell'art. 8, comma 2, dell'O. M. n. 38 del 1° marzo 2023, fatta salva la modifica dei posti o cattedre con contributi orari diversi esclusivamente nel caso di contrazione di ore rispetto all'anno scolastico precedente,
3. Gli insegnanti di ruolo che hanno perso l'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica sono utilizzati su posto/cattedra per il quale sono in possesso del titolo di accesso prescritto dalle norme vigenti. A detti docenti l'assegnazione della sede di servizio viene disposta nell'ambito del settore formativo di provenienza, dopo le operazioni di utilizzazione previste dall'art. 2 del CCNI/2020.

Art. 9 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione primaria presso le scuole carcerarie, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte prioritariamente, nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione previsti dalla normativa vigente; in mancanza di docenti specializzati anche a tempo determinato, verranno disposte a favore di docenti non in possesso dei predetti titoli.
2. Premesso che i docenti specializzati sono utilizzati con precedenza assoluta rispetto a quelli non specializzati, le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta, nell'ambito di ciascuna delle tre fasi del movimento, nel seguente ordine:
 - a) conferma sul posto del docente utilizzato l'anno scolastico precedente in possesso del titolo di specializzazione;
 - b) nuova utilizzazione a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, in base al punteggio attribuito nella graduatoria di utilizzazione;
 - c) conferma sul posto del docente privo della specializzazione utilizzato l'anno scolastico precedente; in caso di precedente utilizzazione su posto/cattedra orario esterna la conferma spetta nella scuola/istituto indicata per prima nel provvedimento dell'Ambito Territoriale Provinciale emesso nell'A.S. precedente;
 - d) nuova utilizzazione a domanda, in base al punteggio già attribuito nella graduatoria di utilizzazione sui posti di tipo comune del docente privo di specializzazione.

Art. 10 - Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici e diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria.

1. Si applicano le norme di cui all'art. 6 bis e 6 ter del CCNI dell'8/7/2020 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'A.S. 2024/25.

Art. 11- Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici

1. Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici trovano applicazione le norme previste all'art. 2, commi 9 e

10, del CCNI dell'8/7/2020.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli ITP a norma dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 124/99, rimasti titolari della classe di concorso C999 possono essere utilizzati in attività didattiche di laboratori compatibili con i titoli posseduti e le esperienze maturate, anche in compresenza ed ausilio ai docenti di materie tecniche e scientifiche o in attività previste nel PTOF, nel rispetto della C.M. n. 28 del 3.2.2000.

CAPO III - DOCENTI TITOLARI IN ALTRE PROVINCE

Art. 12 - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da altre province possono essere disposte solo dopo aver accantonato il contingente di posti fissato dal MIUR per le nomine a tempo indeterminato.

Art. 13 - Scambio di posto per lo stesso insegnamento fra coniugi, parti dell'unione civile o conviventi di fatto

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posti fra coniugi, parti dell'unione civile o conviventi di fatto, presentate entro e non oltre il 24 luglio 2024 ambedue docenti titolari su posti/cattedre della stessa tipologia d'insegnamento. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Analoga possibilità di scambio di cattedra/posto è data tra due docenti coniugi, parti dell'unione civile o conviventi di fatto, titolari del medesimo insegnamento in due province diverse. In tali casi la domanda dovrà essere presentata congiuntamente, entro i termini suddetti, ai due Responsabili degli Ambiti Territoriali interessati.

4. Nella domanda i due docenti richiedenti dovranno dichiarare il reciproco *status* di coniugio, unione civile o convivenza risultanti da certificazione anagrafica e indicare i rispettivi dati riferiti alla propria cattedra/posto (classe di concorso, sede di servizio, provincia, ecc.) e l'espressa volontà di scambio delle rispettive sedi.

5. I Responsabili degli AA.TT.PP. ricevuti la domanda, accertata la disponibilità della cattedra/posto nei termini dichiarati dai richiedenti, emanano i rispettivi provvedimenti e ne danno comunicazione anche ai dirigenti scolastici interessati.

6. Lo scambio di cui al presente articolo è considerato alla stessa stregua dell'assegnazione provvisoria sia ai fini dell'interruzione della continuità del servizio, che dell'assegnazione dei docenti su cattedre/posti dei plessi/scuole o sedi associate dei circoli/scuole/istituti con organico dell'autonomia.

CAPO IV - DOCENTI TITOLARI DI ORGANICO FUNZIONALE

Art. 14 - Assegnazioni ai plessi/scuole o sedi associate dei docenti

1. L'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate situate in Comuni diversi rispetto a quello della sede di organico è disposta dal Dirigente scolastico secondo i criteri fissati nella contrattazione nazionale vigente ai sensi dell'art. 3, comma 5, del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 27 gennaio 2022.

2. A tal fine, il Dirigente scolastico dispone la convocazione delle OO.SS. e RSU prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/25 e comunque in tempo utile per consentire l'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate prima dell'inizio delle lezioni.

PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.

CAPO I - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

Art. 15 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa

1. Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio precedente o nell'anno cui si riferiscono le operazioni ha diritto, in qualunque momento si renda disponibile il posto, anche dopo le operazioni di



7

utilizzazione e prima dell'inizio delle lezioni, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità, cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo ha diritto a essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole ricadenti nel singolo dimensionamento e, in subordine della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni viciniori secondo le apposite tabelle disponibili presso l'Ambito Territoriale Provinciale. Tale precedenza opera anche su posti costituiti con ore di scuole diverse. In caso di concorrenza tra personale soprannumerario, il posto costituito con lo stesso numero di ore sarà assegnato al personale con maggior punteggio.

2. Il personale che a seguito del dimensionamento della rete scolastica risulta assegnato ad una istituzione scolastica diversa da quella in cui era titolare nell'anno scolastico precedente, anche trasformata in istituto comprensivo, ha diritto, se è stata richiesta, all'utilizzazione per l'ex scuola di titolarità; se quest'ultima scuola risulta soppressa, l'utilizzazione può essere disposta per altra scuola, appartenente al singolo dimensionamento, diversa da quella cui il personale ha avuto attribuita la titolarità ai sensi dell'art.45, comma 19, del CCNI sottoscritto il 27 gennaio 2022.

CAPO II - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI O DI ASSEGNAZIONE INCARICHI DI REGGENZA A DSGA SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI D.S.G.A.

Art. 16 - Posti disponibili e/o vacanti – Copertura

1. Eventuali posti disponibili e/o vacanti all'inizio dell'anno scolastico di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole normo-dimensionate, sono coperti secondo i criteri stabiliti dal riformulato art.14 del CCNI sottoscritto l'08/07/2020, giusta coordinamento con l'art. 57 del nuovo CCNL e, pertanto, gli incarichi dovranno essere conferiti secondo l'ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l'Intesa del 27 giugno 2024, all'art. 10 e sulla base dei criteri definiti dal decreto ministeriale n. 132 del 4/07/2024.
2. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un periodo continuativo superiore a tre mesi, l'Ambito territoriale conferisce l'incarico di DSGA al funzionario inquadrato nel ruolo D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale ovvero, in assenza, all'assistente amministrativo secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 17.
3. Qualora, per il medesimo incarico, dovessero pervenire più domande, nel rispetto dell'ordine individuato dal comma precedente, l'Ambito territoriale procede alla graduazione delle istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri in ordine successivo:
 - a) Svolgimento dell'incarico ad interim di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
 - b) Titolarità di incarico di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
 - c) Maggiore anzianità di servizio nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
 - d) Titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, nello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
 - e) Viciniorità tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;
 - f) Maggiore anzianità anagrafica.
4. Il D.S.G.A. cui è affidato l'incarico ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, hanno diritto al compenso previsto dall'art. 19, comma 5bis, della legge n. 111/2011 e dal CCNL del 10/11/2014 prorogato dall'art. 39 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018.

Art. 17 - Criteri per la copertura dei posti

1. Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
 - b) Ai funzionari di cui all'art. 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
 - c) Al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
 - d) Ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
 - e) Ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
 - f) Al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
2. Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024, fermo restando le precedenze ex art.5 comma 4 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
3. L'Ambito conferisce l'incarico ad interim con decreto del Dirigente ad esso preposto e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.
4. Il Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale disporrà l'utilizzazione di sostituto del DSGA del Funzionario avente diritto, con nomina fino al 31 agosto, sui posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico.
5. I Funzionari e/o assistenti amministrativi che accettano l'utilizzazione o l'incarico, rispettivamente, ai sensi del precedente comma 1, hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.
6. Sui posti lasciati liberi dai Funzionari e/o assistenti amministrativi, che svolgono la funzione di DSGA con l'utilizzazione fino a termine dell'anno scolastico ai sensi del precedente comma 1, i Responsabili degli Ambiti Territoriali Provinciali conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) ai sensi degli artt. 1 e 3 del DM 13/12/2000, n. 430.
7. Sui posti, invece, lasciati liberi dai Funzionari e/o assistenti amministrativi che svolgono la funzione di DSGA all'interno della propria scuola o in altra scuola per periodi inferiori all'A.S. in sostituzione di DSGA assenti, i Dirigenti scolastici devono nominare supplenti temporanei ai sensi degli artt. 1 e 6 del DM 13/12/2000, n. 430.

Art. 18 - Presentazione delle domande

1. Il personale indicato nell'art.17 può presentare domanda, all'A.T.P. entro i termini fissati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l'elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.
2. I funzionari di cui all'art.57 comma 3, lettera a) e b) CCNL, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28-12-2000, i titoli di servizio secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 132 del 4/07/2024.
3. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12- 2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso, alla data prevista per la presentazione delle domande, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla tabella di valutazione allegate al suddetto D.M 74/2024 nonché le



precedenze di cui all'art.5 comma 4 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e di non essere incorsi, negli ultimi tre anni, in sanzioni disciplinari implicanti la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a cinque giorni.

4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all'incarico di DSGA per l'intero A.S. 2024/25 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.

Art.19 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

1. L'assegnazione provvisoria del personale ATA è disposta con le modalità di cui all' art. 17 del CCNI sottoscritto l'8 luglio 2020 e dell'Intesa 20 giugno 2024.

Art. 20 - Assegnazione del personale ATA ai plessi, scuole e sedi associate

1. L'assegnazione del personale ATA ai plessi/scuole o sedi associate è disposta dal Dirigente scolastico secondo i criteri fissati nella contrattazione nazionale vigente.

2. A tal fine, il Dirigente scolastico dispone la convocazione delle OO.SS. e RSU per stabilire i criteri di assegnazione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/25 e comunque in tempo utile per consentire l'assegnazione del personale docente ai plessi/scuole o sedi associate prima dell'inizio delle lezioni.

PARTE QUINTA - NORMA FINALE

Art. 21 - Pubblicazione contratto - Norma di rinvio


1. Il presente contratto sarà trasmesso, a tutte le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo e pubblicato sul sito web regionale, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, tempestivamente dopo la stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto l'8 luglio 2020 e dell'Intesa 20 giugno 2024.

I Rappresentanti di parte
pubblica


IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Massimiliano Nardocci



I RESPONSABILI DEGLI
AA.TT.PP.

Dott.ssa Paola Iachini



Dott. Pierangelo Trippitelli



Dott.ssa Clara Moschella



I Rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali Regionali

FLC-CGL

SNAL-CONFSAL

C.I.S.L. FSUR

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF

